

EDUCAZIONE E PLURALISMO. INDIVIDUALISMO ED ESTREMISMO NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Dott. Ignazio BARBETTA

Dottorando di Diritto e religione (GIUR-07/A)

*Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II, Italia
ignazio.barbetta@unina.it*

ABSTRACT: *Education and pluralism. Individualism and extremism in contemporary society.*

The paper examines the Italian scholar system in its relationship with different religions and cultures, with particular focus on the university environment. Often, exactly in the educational word we can observe the germination of individualistic and extremist religious behaviors. The aim, here, is to highlight some positive and negative contribution to the contrast of those latter phenomena and then reflect and propose ways with which the scholar system could improve the co-existence of students from different cultural and religious background.

Keywords: *principle of laïcité, religious freedom, university education, interreligious and intercultural pluralism.*

Sommario: *1. Educazione e pluralismo in Italia. – 2. Riflessioni sulla laicità a partire dall'Università. Il caso del sermone presso il Politecnico di Torino – 3. Conclusioni. Alcuni possibili percorsi di pluralismo interreligioso nelle Università*

1. Educazione e pluralismo in Italia

L'educazione nel sistema scolastico italiano non risulta sempre in grado di rispondere positivamente alle difficoltà scaturenti dalla trasformazione multiculturale della società. Uno degli aspetti critici esemplari, a tal riguardo, è l'insegnamento della religione cattolica, piuttosto che *delle religioni*¹.

¹ M. Tedeschi, *Manuale di diritto ecclesiastico*, V ed., Torino, 2010, pp. 195-206.

Con la ratifica degli Accordi di modificazione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, ad opera della legge n. 121 del 25 marzo 1985, è stato confermato, nonostante la mancata riproduzione del principio confessionista di cui all'art. 1 del Concordato del 1929¹, «l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado», alla luce del «valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano»².

L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, come confermato dalla sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale³, non si pone dunque in contrasto con il principio supremo di laicità dello Stato e con i principi fondamentali in tema di educazione fissati dagli articoli 33 e 34 della Costituzione⁴.

Tale assetto riflette, tuttavia, l'operatività di un dettato normativo intriso di valori e significati culturalmente e religiosamente dati - in particolare, quelli di matrice giudaico-cristiana⁵ - e denota, come sottolineato in

1 L'articolo in questione richiamava l'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio del 1929. In esso si riconosceva e riaffermava «il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».

2 Disposizioni citate nell'art. 9, comma 2, cpv. 1 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense.

3 Per i primi commenti dottrinali sulla pronuncia della Corte Costituzionale si rinvia a N. Colaianni, *Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica*, in *Foro.it*, 1989; L. Musselli, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, in *Giur. Cost.*, 1989, pp. 890 e ss.; F.P. Casavola, *Costituzione italiana e valori religiosi*, in G. Dalla Torre (a cura di), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea. Atti del Colloquio nazionale Libera Università Maria Ss. Assunta*, Torino, 1993, pp. 67 e ss. Per commenti dottrinali più recenti, si rinvia invece a S. Sicardi, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *associazioneedicostituzionalisti.it*, 2006, pp. 1-31.; S. Prisco, *Il principio di laicità nella recente giurisprudenza*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1-2007, pp. 1-12; N. Colaianni, *La fine del confessionismo e la laicità dello Stato. Il ruolo della Corte Costituzionale e della dottrina*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2008, pp. 1-45. La sentenza è consultabile al seguente sito: <https://giurcost.org/decisioni/1989/0203s-89.html>

4 Sulla questione dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana, cfr. A. Mantineo, D. Bilotti, S. Montesano, *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana*, Milano, 2014.

5 Rispetto alle influenze del pensiero medievale nella formazione del diritto privato

dottrina, quello strisciante confessionismo che contraddistingue tuttora il nostro ordinamento giuridico⁶.

A rappresentare una possibile eccezione a questa “regola”, tuttavia, possono concorrere le Università. La loro genesi è contraddistinta dal carattere della laicità come marchio di nascita, dato che la loro derivazione può rinvenirsi in quella che H.J. Berman⁷ avrebbe considerato quale primo fenomeno della secolarizzazione avvenuta nel continente europeo. La loro storia, ampiamente documentata da rilevanti autori⁸, parla di esse come di

moderno è importante riconoscere il peso delle elaborazioni concettuali dei teologi della Scolastica di Salamanca. Con essi, infatti, non solo si assiste alla vittoria del volontarismo nell'ambito dell'infinito dibattito sugli universali – e dunque si prepara un terreno teorico che diverge totalmente nella interpretazione del rapporto uomo-cose-natura – ma si preparano le più importanti premesse assiologiche che accompagneranno l'insorgere delle dottrine giusnaturalistiche c.d. laiche. A tal proposito, cfr. P. Grossi (a cura di), *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Giuffrè editore, Milano, 1973; F. Todescan, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, vol. I, II e III*, Milano, 1983. Sui contributi teologici fondamentali che diedero vita alla corrente di pensiero volontaristica, non si possono non menzionare Giovanni Duns Scoto e Guglielmo d'Occam. A tal proposito, cfr. É. Gilson (trad. di M.A. Del Torre), *La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo*, Bologna, 2011. Nell'ambito degli studi storico-filosofici sulla modernità, invece, e prendendo in considerazione il sistema cartesiano come svolta filosofica di passaggio tra l'umanesimo rinascimentale ed il razionalismo empirista moderno, risulta di particolare interesse lo studio di E. Gilson, *Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien*, Paris, 1930. Un'interessante riflessione sull'interazione tra legge e cultura si può trovare in M. Ricca, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino, 2013; Id., *Alla moda eppure modernamente inattuale Francesco Finocchiaro positivista scettico*, in *Diritto e religioni*, vol. XI, fasc. 1, 2016.

6 M. Tedeschi, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 112; M. D'Arienzo, *Le radici del «confessionismo strisciante» nella politica ecclesiastica italiana. Francesco Scaduto e un articolo quasi dimenticato sulla sospensione del Non expedit*, in M. D'Arienzo (a cura di), *Il diritto come “scienza di mezzo”. Studi in onore di Mario Tedeschi*, Cosenza, pp. 703-724. Sempre in tema di “confessionismo strisciante”, di particolare interesse risulta il caso del crocifisso in aula per il quale si rinvia all'intervista del 2021 di M. D'Arienzo, *Uno, nessuno, centomila*, in *Il Foglio*, consultabile al seguente sito: <https://www.ilfoglio.it/chiesa/2021/07/06/news/i-limiti-dello-stato-laico-2624234/>

7 Cfr. H.J. Berman (trad. di E. Vianello), *Diritto e rivoluzione. Le origini della traduzione giuridica occidentale*, Bologna, 1998.

8 Cfr. É. Gilson, *La filosofia nel Medioevo*, pp. 446-457; J. Verger, *Le università nel Medioevo*, Bologna, 1991; P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2015.

corporazioni di insegnanti e studenti direttamente collegate al potere universale del papato. Questa loro caratteristica, in linea generale, le rendeva da un lato sostenitrici dottrinali del magistero romano e, dall'altro, entità in grado di resistere e contrastare gli eventuali "abusi" delle autorità locali, laiche o ecclesiastiche che fossero. Un dualismo, questo, che almeno nelle fasi iniziali, le ha rese luoghi privilegiati per una dialettica dei saperi.

Oggi, dopo la ormai datata soppressione delle Facoltà di Teologia nelle Università di Stato⁹ avvenuta con Regio Decreto n. 1251 del 1873, data l'inesistenza di piani di studio nei quali si preveda l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica e considerato, infine, il configurarsi delle Università quali luoghi preposti alla specializzazione dei saperi nonché il ruolo politico da esse esercitato, non si può non riconoscere che le Università si relazionino diversamente, rispetto alle scuole pubbliche di grado inferiore, con il principio della laicità.

Da questa prospettiva, dunque, l'articolo si pone l'obiettivo di analizzare uno specifico caso di cronaca che è avvenuto proprio all'interno di queste strutture formative e che solleva una serie di quesiti sul loro carattere laico e sulle esigenze degli studenti in tema di libertà religiosa. Nonostante, infatti, si tratti di luoghi preposti al sapere scientifico e tendenzialmente neutrali rispetto alle manifestazioni esteriori del sentimento religioso, proprio in essi sorgono richieste che nei valori fideistici e culturali degli studenti trovano radice.

2. Riflessioni sulla laicità a partire dall'Università. Il caso del sermone presso il Politecnico di Torino.

Tentativi virtuosi di integrazione interculturale non sono mancati nella storia universitaria italiana: si pensi all'iniziativa dell'Università degli Studi di Parma del 2017 di apertura di una sala di preghiera per gli studenti musulmani¹⁰, oppure all'apertura delle "aule di meditazione" nell'Università degli Studi di Milano¹¹. Si tratterebbe, tuttavia, di casi rari che non mo-

9 B. Ferrari, *La soppressione delle Facoltà di Teologia nelle Università di Stato in Italia*, Brescia, 1968.

10 Cfr. <https://scvsa.unipr.it/notizie/le-sfide-di-ununiversita-plurale-seminario-e-apertura-della-sala-di-preghiera-gli-studenti>

11 Cfr: https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/10/13/news/le_aule_di_meditazione_alla_statale_di_milano_cosi_pregare_diventa_diritto_di_tutti-270439099/

dificano sostanzialmente la neutralità religiosa che contraddistingue tali luoghi. Una neutralità, essa, che se da un lato è risultato di quei fenomeni di “privatizzazione” della religione nella propria sfera e di declino del suo significato sociale individuati dalla tesi sulla secolarizzazione di J. Casanova¹², dall’altro è messa in discussione da eventi che dimostrano la volontà di ri-appropriazione del valore istituzionale della religione¹³. Il caso del sermone tenuto dall’imam Brahim Baya il 17 maggio 2024, presso il Politecnico di Torino, che ha suscitato un vivace dibattito attinente alla compatibilità delle preghiere collettive nei luoghi pubblici con il principio di laicità, si dimostra, da questo punto di vista, particolarmente esemplificativo.

Si è trattato, infatti, di un momento di preghiera organizzato dai collettivi studenteschi che occupavano da settimane gli spazi universitari per chiedere un’interruzione del conflitto israelo-palestinese da raggiungersi, oltretutto, attraverso la sospensione degli accordi tra l’Università di Torino e le Università israeliane.

Alcun ruolo attivo, dunque, ha rivestito la *governance* di Ateneo né rispetto alle attività politiche dei manifestanti, né tantomeno rispetto all’iniziativa religiosa.

Levento ha suscitato immediatamente una critica relativa alla difesa del principio di laicità, ma tale contestazione ha acquisito un peso diverso rispetto ad un’ulteriore e forse più pregnante questione, ovvero quella del rapporto tra tutela della libertà religiosa e contrasto ad un tipo di linguaggio religioso che, oltre ad alimentare conflittualità, avrebbe potuto contenere in sé anche forme di incitamento all’odio. Nel dettaglio, infatti, la preghiera, che di certo non rappresenta una lesione del sentimento religioso altrui, è stata accompagnata da un breve discorso politico nel quale, dopo un cenno alla rilevanza della *jihad*, si è parlato di «lotta di liberazione che è cominciata dal primo momento in cui i sionisti hanno calpestato quella terra benedetta»¹⁴.

12 Cfr. J. Casanova, *Public Religions in the Modern World*, Chicago, 1994. In senso critico, invece, cfr. T. Asad, *Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity*, Stanford, 2003.

13 I casi che riguardano le risorgenze del sentimento religioso sono comunemente annoverati all’interno delle tesi sulla c.d. post-secolarizzazione. A tal riguardo, cfr. J. Beaumont (a cura di), *The Routledge Handbook of Postsecularity*, Milton Park, 2019.

14 Cfr. https://torino.repubblica.it/cronaca/2024/05/23/news/imam_universita_torino_ministra_rettore_jihad-423092860/

Risulta plausibile sostenere che tale affermazione non integri un'ipotesi di *hate speech* penalmente rilevante. Le normative di riferimento, ovvero la Raccomandazione (97)20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 30 ottobre 1997¹⁵, la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio¹⁶, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, o il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 presentato a Bruxelles il 18 settembre 2020¹⁷ fanno tutte riferimento al discorso d'odio come ad un utilizzo di linguaggi espliciti che sia effettivamente in grado di incitare ed istigare all'odio in maniera diretta inequivocabilmente contro specifiche persone o categorie, compromettendone la fruizione di diritti umani e fondamentali.

Sebbene il commento non possa profilarsi quale *hate speech*, al contempo non può negarsi che esso abbia un velato significato contrappositivo e conflittuale che altro non fa se non sconfessare il valore intimo e profondo del precedente momento di preghiera, strumentalizzandolo per ragioni politiche¹⁸. Per tale ragione, dunque, la Questura di Torino ha disposto l'annullamento di un successivo incontro, sollevando le reazioni di alcuni esponenti politici che hanno evidenziato i «principi di indipendenza e laicità delle istituzioni universitarie». La decisione della Questura, pur fondandosi su ragioni securitarie, si contraddistingue, tuttavia, per una strumentalizzazione di quel principio di laicità delineato nei suoi connotati essenziali dalla già richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale¹⁹.

Ed è proprio in virtù di simili episodi che si è in grado di comprendere come la limitazione della libertà religiosa possa rappresentare l'elemento causale di talune derive estremistiche della sfera religiosa. Da questa prospettiva, risulta non meno interessante il successivo argomento di dibattito, anch'esso sorto in seno al medesimo episodio di cronaca di cui si sta trat-

15 Cfr. <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-6-on-combating-the-dissemination/16808b5a90>

16 Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008F0913>

17 Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0565>

18 Sull'utilizzo strumentale delle retoriche religiose, cfr. M. Isaacs, *Sacred violence or strategic Faith? Disentangling the relationship between religion and violence in armed conflict*, in *Journal of Peace Research*, 53 (2), 2016, pp. 211-225

19 Per un approfondimento sulla giurisprudenza in merito, Cfr. Antonio Fuccillo, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica. Terza edizione*, Torino, 2019, pp. 18-32.

tando: la mancanza di spazi specifici adibiti al culto all'interno di alcune Università italiane.

In linea generale, dunque, la critica ha riguardato la relazione tra “momento di preghiera” e “luogo istituzionale” e, nelle considerazioni dei diversi interventi sui *media*, si è ravvisata una sorta di interpretazione univoca rispetto ad una specifica idea di laicità: ovvero quella di una laicità *neutralizzante* che prevede l'esclusione totale di qualsiasi espressione di fede religiosa nei luoghi pubblici²⁰. Un'accezione, questa, divergente da quella tracciata dalla Corte Costituzionale italiana, aperta alle possibilità di manifestazione esteriore del sentimento religioso in modo plurale ed egualitario.

È pur vero che la laicità deve essere contemperata con altri interessi ed esigenze di vario carattere, ma la possibilità di prevedere spazi di preghiera e meditazione all'interno delle Università potrebbe rispondere ad un principio di laicità coerente con i valori pluralistici riconosciuti dalla Carta Costituzionale.

Se il linguaggio violento sicuramente vanifica il tentativo di incasellare il dibattito nell'ambito di quelli riguardanti i principi laicità e di tutela del pluralismo religioso, prefigurare un modello di laicità interculturale che si concretizzi anche nella creazione di luoghi adibiti al culto all'interno delle Università, diviene invece un valido contraltare alle concezioni *neutralizzanti* della dimensione religiosa nei luoghi istituzionali. Un'operazione del genere, di certo contribuirebbe a rendere gli ambienti formativi maggiormente pluralistici e *pluralizzanti*, evitando così che la religione si trasformi in un mero sentimento privato – appunto, individualistico – oppure che declini in forme estreme non accettabili e controproducenti per tutte e tutti.

Difatti, non è la preghiera ad generare una incompatibilità con il principio di laicità, ma il suo uso “strumentale” e “politicizzato”. Un momento di preghiera scevro da incitamenti all'odio e “retoriche politiche” che avesse previsto il coinvolgimento attivo di altre confessioni religiose, probabilmente, sarebbe stato dimostrativo di un'applicazione di una laicità inclusiva e nel contempo rispettosa del diritto di libertà religiosa e di culto.

20 Interessanti riflessioni, a tal proposito, possono rinvenirsi in M. D'Arienzo, *La laicità francese: “aperta”, “positiva” o “im-positiva”?*, in *Diritto e Religioni*, Vol. VI, fasc. n. 2, 2011, pp. 354-368.

3. Conclusioni. Alcuni possibili percorsi di pluralismo interreligioso nelle Università.

L'episodio di cronaca riportato può essere utile a comprendere alcune delle numerose difficoltà rilevabili nel campo dell'educazione universitaria ed attinenti ai rapporti inter-individuali tra portatori di universi culturali e religiosi differenti.

Per quanto concerne il sistema universitario italiano, infatti, una possibile osservazione attiene alla sentita necessità di spazi condivisi da adibire al culto all'interno. Tali luoghi rappresenterebbero sicuramente un incremento dei tentativi virtuosi di cui si è fatto menzione precedentemente, con l'auspicio che essi diventino, più che rare eccezioni, veri e propri orientamenti da implementare per rispondere al bisogno di ambienti istituzionali maggiormente pluralistici ed inclusivi.

Si tratterebbe di porre in essere *best practices* che guardino al fattore religioso in termini interculturali, ovvero che si prefiggano l'obiettivo di una libertà religiosa da realizzarsi attraverso la coniugazione delle differenze fideistico-culturali nei loro significati più profondi²¹, ovvero attraverso un impegno pubblico che *ri-mobiliti* la religione nel perimetro dell'oggettività, ovvero che le *ri-attribuisca* il carattere della "ragione" precedentemente sottratte con l'avvento della secolarizzazione²², non dimenticando ma valo-

21 M. Ricca, *Art. 19*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, pp. 420-440.

22 Nell'affermare la "ri-attribuzione del carattere della ragione" intendo alludere alla necessità di *ri-consegnare* alla religione il "peso istituzionale" e, con esso, l'autorità *per agire* nella sfera pubblica contribuendo a determinarne mezzi e fini. Con l'avvento della secolarizzazione, infatti, si è realizzato un allontanamento della religione dalla sfera pubblica, e cioè una separazione non solo del potere temporale da quello spirituale nell'alveo del cristianesimo, ma anche del potere temporale delle chiese nell'ambito delle sfere politiche pubbliche. Il sopravvento della ragione avrebbe trasferito la religione nello spazio privato dell'individuo, "secolarizzando" le istituzioni pubbliche e trasformando la religione in "non-ragione". La ragione di stato, poi, seguendo le elaborazioni concettuali macchiavelliche, avrebbe "concluso" l'opera, surclassando quasi del tutto le esigenze ed i sentimenti spirituali dei singoli – sostituendosi ad essi - e colpendo con vigore la dimensione collettiva e trascendentale della religione. Il fatto che i valori morali cristiani si siano trasfusi nei linguaggi giuridici occidentali, si potrebbe dire, è la parte oscura di un tale processo, ovvero quella che rende tutt'oggi possibile, da un punto di vista gius-politico, la validazione di pratiche e idealismi politici etnocentrici ed avversi rispetto all'etero-colto, pur tuttavia mantenendo viva la parvenza di "laicità" e neutralità religiosa negli ordinamenti giuridici.

rizzando l'attuale configurazione pluralista delle attuali società liberal-democratiche occidentali.

Bibliografia:

- ASAD T., *Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity*, Stanford, Stanford University Press, 2003.
- BEAUMONT J. (a cura di), *The Routledge Handbook of Postsecularity*, Milton Park, Routledge, 2019.
- BERMAN H.J. (trad. di E. Vianello), *Diritto e rivoluzione. Le origini della traduzione giuridica occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- BLUMENBERG H. (trad. di R. M. Wallace), *The legitimacy of the Modern Age*, Massachusetts, MIT Press Paperback edition, 1985.
- CASANOVA J., *Public Religions in the Modern World*, Chicago, The University of Chicago Press, 1994.
- CASAVOLA F.P., *Costituzione italiana e valori religiosi*, in DALLA TORRE G. (a cura di), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea. Atti del Colloquio nazionale Libera Università Maria Ss. Assunta*, Torino, Giappichelli editore, 1993, pp. 67 e ss.
- COLAIANNI N., *Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica*, in *Foro.it*, I, 1989, pp. 1333 e ss.
- ID., *La fine del confessionismo e la laicità dello Stato. Il ruolo della Corte Costituzionale e della dottrina*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2008, pp. 1-45.
- D'ARIENZO M., *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "im-positiva"?*, in *Diritto e Religioni*, Vol. VI, fasc. n. 2, 2011, pp. 354-368.
- ID., *Le radici del «confessionismo strisciante» nella politica ecclesiastica italiana. Francesco Scaduto e un articolo quasi dimenticato sulla sospensione del*

Per un breve approfondimento storico-sociologico e filosofico attinente alla scissione tra religione e sfera pubblica, cfr. J. Habermas, *Religion in the Public Sphere*, in *European Journal of Philosophy*, 14/1, 2006, pp. 1-25; J. Casanova, *op. ult. cit.* Per una esaustiva ricostruzione storico-filosofica moderna della c.d. "ragion di Stato", cfr. F. Meinecke (trad. di D. Scolari), *Idea della ragion di Stato nella storia moderna. Vol. I e II*, Firenze, 1944. Sulla trasfusione dei valori morali cristiani nei linguaggi giuridici occidentali, oltre agli autori già citati (P. Grossi, F. Todescan), ma da una prospettiva più specificamente legata alla storia della secolarizzazione nel suo rapporto con la modernità, cfr. H. Blumenberg (trad. di R. M. Wallace), *The legitimacy of the Modern Age*, Massachusetts, 1985.

Non expedit, in ID. (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, pp. 703-724..

- ✦ FERRARI B., *La soppressione delle Facoltà di Teologia nelle Università di Stato in Italia*, Brescia, Morcelliana, 1968.
- ✦ FUCCILLO A., *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica. Terza edizione*, Giappichelli editore, Torino, 2019.
- ✦ GILSON É., *Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien*, Paris, Vrin, 1930.
- ✦ ID. (trad. di M.A. Del Torre), *La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo*, Bologna, Rizzoli, 2011.
- ✦ GROSSI P. (a cura di), *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano, Giuffrè editore, 1973.
- ✦ ISAACS M., *Sacred violence or strategic Faith? Disentangling the relationship between religion and violence in armed conflict*, in *Journal of Peace Research*, 53 (2), 2016, pp. 211-225.
- ✦ HABERMAS J., *Religion in the Public Sphere*, in *European Journal of Philosophy*, 14/1, 2006, pp. 1-25.
- ✦ MANTINEO A., BILOTTI D., MONTESANO S., *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana*, Milano, Giuffrè editore, 2014.
- ✦ MEINECKE F. (trad. di D. Scolari), *Idea della ragion di Stato nella storia moderna. Vol. I e II*, Firenze, Vallecchi editore, 1944.
- ✦ MUSSELLI L., *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, in *Giur. Cost.*, 1989, pp. 890 e ss.;
- ✦ PRISCO S., *Il principio di laicità nella recente giurisprudenza*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1-2007, pp. 1-12.
- ✦ PRODI P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2015.
- ✦ RICCA M., *Art. 19*, in *Aa. Vv., Commentario alla Costituzione, vol. I*, Torino, UTET, 2006, pp. 420-440.
- ✦ ID., *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino, Bollati Boringhieri, 2013.
- ✦ ID., *Alla moda eppure modernamente inattuale Francesco Finocchiaro positivista scettico*, in *Diritto e religioni*, vol. XI, fasc. 1, 2016.

- ✦ SICARDI S., *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *associazione deicostituzionalisti.it*, 2006,
- ✦ TEDESCHI M., *Manuale di diritto ecclesiastico*, V ed., Torino, Giappichelli editore, 2010.
- ✦ TODESCAN F., *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico*, vol. I, II e III, Milano, Giuffrè editore, 1983.
- ✦ VERGER J., *Le università nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1991.